



venerdì 14 ottobre 2016

CODICE APPALTI

Appalti, ci vorrà un anno per il Testo unico

Italia Oggi pag. 38 del 14/10/2016

Ricostruzione, l'elenco di Errani

Italia Oggi pag. 41 del 14/10/2016

Gare, errori e illeciti sono causa di esclusione

Italia Oggi pag. 41 del 14/10/2016

EDILIZIA

Edilizia, Scia contestabile Ma solo entro 30 giorni

Italia Oggi pag. 34 del 14/10/2016

ENTI DI PREVIDENZA

Casse, il diritto al credito con l'investimento <<reale>>

Il Sole 24 Ore pag. 46 del 14/10/2016

**ItaliaOggi**

Numero 244, pag. 38 del 14/10/2016

ENTI LOCALI*Il presidente dell'anac, raffaele cantone, fa il punto sulle modifiche*

Appalti, ci vorrà un anno per il Testo unico

Massimo ribasso, maggiore trasparenza delle procedure sotto soglia, revisione dei requisiti al fine di ottenere l'attestazione Soa. Sono questi gli ambiti in cui verranno apportate correzioni al Codice appalti. Quelle correzioni chieste a gran voce dai comuni che hanno più volte lamentato come il nuovo Codice stia ingessando le gare anziché rilanciarle. L'attuazione del Dlgs 50/2016, che come richiesto anche dal Consiglio di stato avverrà con un Testo unico, richiederà tuttavia molto tempo. «Più di un anno», ha detto il presidente dell'Autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, intervenuto all'assemblea Anci di Bari, «anche perché i termini previsti dal codice non sono perentori, quindi non c'è un problema di eventuali proroghe. Il sistema consente di tenere in vita le norme del vecchio regolamento fino a quando non ci saranno le linee guida, in modo che nulla sia bloccato».

Secondo Cantone le correzioni al Codice riguarderanno «aspetti tutto sommato marginali in un provvedimento che è stato solo per minima parte attuato perché non sono ancora partite le commissioni di gara estratte a sorte, non sono partite le stazioni appaltanti qualificate, non è ancora partito il rating di impresa». I tempi per l'attuazione saranno lunghi perché, ha spiegato Cantone, le linee guida hanno bisogno di tempo se si vuole che siano realmente concertate. «Su questo punto c'è un equivoco di fondo, prima ci si dice che è fondamentale che le linee guida nascano dal confronto, poi ci si accusa di perdere tempo, ma il confronto che stiamo portando avanti con gli operatori è un confronto reale. Ne abbiamo licenziate due, altre le stiamo licenziando, su alcune abbiamo manifestato perplessità evidenti. Per esempio sul rating di impresa abbiamo registrato una quantità enorme di problemi che non ci consentono di licenziare in tempi rapidi le linee guida».

Sulle semplificazioni procedurali, soprattutto in materia di centrali uniche di committenza, richieste in particolare dai piccoli comuni, il presidente dell'Anac ha aperto a possibili modifiche a patto però che «non venga messa in discussione la filosofia di fondo del codice». «Così come noi chiediamo ai privati di essere qualificati per poter partecipare ai lavori dobbiamo chiedere anche alle stazioni appaltanti di esserlo. L'idea del vecchio codice in cui tutti facevano tutto è un'idea che non può andare avanti», ha detto Cantone. «Ciononostante c'è sicuramente una parte di attività che deve essere gestita dai territori vicini e in questo si che vi può essere uno spazio per introdurre semplificazioni».

ItaliaOggi copyright 2014 - 2016. Tutti i diritti riservati

Le informazioni sono fornite ad uso personale e puramente informativo. Ne è vietata la commercializzazione e redistribuzione con qualsiasi mezzo secondo i termini delle [condizioni generali di utilizzo](#) del sito e secondo le leggi sul diritto d'autore. Per utilizzi diversi da quelli qui previsti vi preghiamo di contattare [mfhelp@class.it](mailto:mfhhelp@class.it)

[Torna indietro](#) [Stampa la pagina](#) 

Norme per gli affidamenti pubblici e privati contenute nel decreto legge sul sisma del 24 agosto

Ricostruzione, l'elenco di Errani

Incarichi solo a professionisti qualificati in regola col Durc

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Prevista la qualificazione dei professionisti che interverranno nell'area del sisma di agosto con un elenco ad hoc istituito da Vasco Errani, accessibile soltanto a chi avrà il Durc regolare; servirà per l'affidamento di incarichi pubblici e privati. Previsto un tetto all'acquisizione degli incarichi e l'incompatibilità per i direttori dei lavori che abbiano rapporti con le imprese esecutrici; white list per le imprese esecutrici sia per appalti privati che per appalti pubblici. Sono questi alcuni dei punti più rilevanti del decreto legge approvato dal consiglio dei ministri martedì scorso che contiene misure urgenti a sostegno delle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto del 24 agosto scorso.

Un punto centrale su cui punta il decreto è quello della qualificazione dei professionisti: per assicurare la massima trasparenza nel

conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, si procede all'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati che sarà attivato dal commissario straordinario con un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse nel quale saranno precisati anche i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco.

Saranno ammessi negli elenchi soltanto i professionisti che presentano il Durc regolare. L'elenco sarà disponibile presso le prefetture, uffici territoriali del governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, L'Aquila e Teramo, nonché presso tutti i comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.

Soltanto ai professionisti iscritti nell'elenco potranno fare ricorso i soggetti privati che intenderanno conferire gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici. Fino

all'istituzione dell'elenco i privati potranno affidare incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità (peraltro non precisati) e che non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostatiche al rilascio del Durc.

Per le opere pubbliche (beni culturali compresi) sarà determinata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto

dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione, mentre per gli interventi di ricostruzione privata saranno indicati criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

Prevista l'incompatibilità per chi svolgerà il ruolo di direttore dei lavori: non dovrà avere in corso né avere avuto (dovrà rilasciare al riguardo apposita autocertificazione) negli ultimi tre anni

rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa.

Viene stabilito un contributo massimo, a carico del commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, nella misura del 10%, con un possibile contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2%.

Poi c'è il capitolo delle cosiddette white list per cui tutti gli operatori economici dovranno essere iscritti (validità un anno, rinnovabile) in un apposito elenco, tenuto dalla struttura denominata **Anagrafe antimafia degli esecutori**, cui si potrà accedere soltanto se le verifiche fatte in precedenza agli stessi fini si siano concluse con esito liberatorio.

—© Riproduzione riservata—

Speciale appalti
Tutti i venerdì una pagina
nell'inserto Enti Locali
E una sezione dedicata su
www.italiaoggi.it/specialeappalti

Nella delibera Anac le indicazioni per le stazioni appaltanti

Gare, errori e illeciti sono causa di esclusione

Rilevanti gli errori professionali e i comportamenti carenti nell'esecuzione del contratto, anche se compiute nei confronti di altre stazioni appaltanti; necessario che siano inseriti nel casellario Anac. Sono questi alcuni dei punti rilevanti della delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) trasmessa nei giorni scorsi al Consiglio di Stato che dà attuazione all'articolo 80, comma 13, del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto 50/2016) che affida all'Autorità presieduta da **Raffaele Cantone** il compito di precisare i mezzi di prova adeguati inerenti le cause di esclusione e in particolare di individuare quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto possano considerarsi significative per la stazione appaltante.

Innanzitutto la delibera precisa che la norma si applica anche ai settori «speciali» (acqua, energia e trasporti) e che riguarda gli illeciti professionali gravi sotto il profilo della moralità professionale del concorrente o della sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività. Da questo punto di vista l'Anac suggerisce alle stazioni appaltanti di dare rilievo a «comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni»; si deve trattare non di fatti episodici ma di comportamenti «sintomatici di persistenti carenze professionali nell'esecuzione di prestazioni contrattuali». A titolo di esempio: la risoluzione del contratto, l'inadempimento di una obbligazione contrattuale, le carenze del prodotto o servizio fornito, i comportamenti scorretti, il ritardo nell'adempimento, l'errore

professionale nell'esecuzione della prestazione. Altrettanto significativi i comportamenti con dolo o colpa grave, volti ad influenzare le decisioni delle stazioni appaltanti in sede di gara e, in generale, i comportamenti posti in essere dal concorrente tesi a generare nella stazione appaltante un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della partecipazione o dell'attribuzione del punteggio. In questi casi occorre verificare se i gravi illeciti professionali siano riferibili direttamente al concorrente o al subappaltatore nei casi previsti dall'articolo 105, comma 6, del codice.

Le stazioni appaltanti dovranno comunicare all'Anac, ai fini dell'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del codice di provvedimenti adottati, nonché i provvedimenti di condanna emessi in sede giudiziale con riferimento ai contratti affidati che siano idonei a incidere sull'integrità e l'affidabilità dei concorrenti. L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione all'Anac comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, del codice.

Gli operatori economici devono dichiarare nel Dguc (documento di gara unico europeo) tutte le notizie inserite nel casellario informatico gestito dall'Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità. La commissione di gravi illeciti professionali non potrà comportare l'esclusione dalle gare per un periodo superiore a tre anni a decorrere dalla data di annotazione della notizia nel casellario informatico.

—© Riproduzione riservata—

COMPATIBILITÀ IN MATERIA DI CONCORRENZA

Soccorso istruttorio, deciderà la Corte Ue

La disciplina del soccorso istruttorio, con presenza di una sanzione pecuniaria, potrebbe essere in violazione delle direttive europee sugli appalti e del principio di concorrenza. È quanto ha affermato il Tar del Lazio con l'ordinanza della sezione terza del 3 ottobre 2016 n. 10012 che rimette alla Corte di giustizia della Ue la questione interpretativa pregiudiziale attinente all'articolo 38, comma 2-bis del vecchio codice dei contratti pubblici. Si tratta di vicenda che mantiene un suo interesse anche con riferimento al nuovo codice dei contratti (dlgs 50/2016) che disciplina il soccorso istruttorio all'articolo 83, pur con la differenza che la sanzione pecuniaria è dovuta solo in caso di regolarizzazione.

In particolare i giudici romani hanno chiesto alla Corte europea di verificare, in rapporto alla disciplina prevista dagli artt. 45 e 51 della Direttiva 2004/18/Ce e ai principi di massima concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione in materia di procedure per l'affidamento di appalti pubblici, se uno Stato, pur potendo imporre il carattere oneroso del soccorso istruttorio con efficacia sanante, finisca comunque a violare il diritto comunitario.

La tesi del Tar del Lazio è che il pagamento di una sanzione pecuniaria, nella misura che deve essere fissata dalla stazione appaltante («non inferiore all'uno per mille e non superiore all'1% del valore della gara e comunque non superiore a 50 mila euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria», limiti che anche oggi sono presenti nel nuovo codice dei contratti pubblici), potrebbe essere illegittimo il profilo dell'importo eccessivamente elevato e del carattere predeterminato della sanzione stessa; inoltre la sanzione sarebbe illegittima in quanto non graduabile in rapporto alla situazione concreta da disciplinare o alla gravità dell'irregolarità sanabile.

In secondo luogo i giudici hanno chiesto alla Corte europea di verificare se la stessa norma sia contrastante con il diritto comunitario, in quanto la stessa onerosità del soccorso istruttorio può ritenersi in contrasto con i principi di massima apertura del mercato alla concorrenza.

—© Riproduzione riservata—

**ItaliaOggi**

Numero 244, pag. 34 del 14/10/2016

DIRITTO E IMPRESA*Il Tar Marche: per interesse pubblico autotutela entro 18 mesi*

Edilizia, Scia contestabile Ma solo entro 30 giorni

di Marco Ottaviano

Nuovi limiti per l'impugnazione della Scia in edilizia. Alla luce dei nuovi dettami normativi la documentazione della Scia può essere contestata entro 30 giorni. Per motivi di interesse pubblico il termine per agire in autotutela è di 18 mesi. Questo è quanto si legge nella sentenza del Tar Marche del 7 ottobre 2016 n. 546 in merito alle tempistiche per l'impugnativa della segnalazione certificata di inizio attività.

Il fatto: venivano realizzati su un appezzamento terriero degli immobili abusivi, realizzati con Scia. Il confinante del soggetto che aveva fatto i lavori sosteneva che il comune dovesse procedere all'accertamento degli abusi ed esercitare i suoi poteri repressivi. I giudici, dopo aver accertato che il comune aveva agito secondo le regole e che gli interventi erano legittimi, ha spiegato che, in base alle regole vigenti, erano scaduti i termini per eventuali azioni. I giudici del Consiglio di Stato hanno ricordato che, in base all'articolo 19, comma 3, della legge n. 241/1990, il comune ha 30 giorni per fermare l'attività intrapresa dopo il deposito della Scia se gli interventi non rispettano quanto dichiarato nei documenti. La Scia, sottolineando palazzo Spada, è un atto privato perché riguarda attività liberalizzate, quindi non è possibile l'impugnativa diretta. A fronte di una Scia ritenuta illegittima, quindi, i controinteressati possono solamente sollecitare l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'amministrazione competente, la quale è tenuta a compiere le verifiche necessarie al fine di accertare la legittimità dell'attività o dell'intervento oggetto di denuncia o segnalazione (art. 19, comma 6-ter, legge n. 241/1990). In altri termini, in base alla normativa vigente, tre le ipotesi possibili, a fronte di una segnalazione certificata di inizio attività rispetto alla quale è decorso il termine per l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dei poteri inibitori «ordinari»: esercizio di poteri di autotutela, esercizio di poteri sanzionatori per dichiarazioni mendaci ed esercizio dei poteri di vigilanza e inibitori in materia urbanistica.

Il potere di autotutela deve intendersi come potere sui generis, in quanto si differenzia dalla consueta autotutela decisoria, non implicando un'attività di secondo grado insistente su un precedente provvedimento amministrativo, e pur condividendo, con l'autotutela classica, i presupposti e il procedimento. In particolare, il ricorso all'autotutela (mediante annullamento d'ufficio), sia classica sia sui generis, può avvenire solamente in presenza delle condizioni di cui all'articolo 21-nonies della legge n. 241/1990, ovvero sussistendo le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Peraltro, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sussiste uno sbarramento temporale all'esercizio del potere di autotutela, fissato in «18 mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici».

© Riproduzione riservata

ItaliaOggi copyright 2014 - 2016. Tutti i diritti riservati

Le informazioni sono fornite ad uso personale e puramente informativo. Ne è vietata la commercializzazione e redistribuzione con qualsiasi mezzo secondo i termini delle [condizioni generali di utilizzo](#) del sito e secondo le leggi sul diritto d'autore. Per utilizzi diversi da quelli qui previsti vi preghiamo di contattare mfhelp@class.it

[Torna indietro](#) [Stampa la pagina](#) 

Enti di previdenza. La spettanza scatta con il versamento della provvista

Casse, il diritto al credito con l'investimento «reale»

Marco Piazza

Le Casse di previdenza e i fondi pensione integrativi beneficiano, dal 2015, di un **credito d'imposta** commisurato ai proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive che siano reinvestiti nelle attività a carattere finanziario a medio e lungo termine individuate dall'articolo 2 del decreto del ministro dell'Economia e delle finanze del 19 giugno 2015. Sono emerse incertezze - risolte dalla **risoluzione 92/E** del 13 ottobre - sul momento in cui si devono considerarsi soddisfatti i presupposti per la fruizione del credito d'imposta.

Una prima tematica riguarda l'esercizio in cui si considerano effettuati gli investimenti in fondi di private equity.

Di norma gli investitori sottoscrivono un impegno a versare una determinata somma complessiva (commitment) e solo in un successivo momento, su richiesta del gestore, provvedono a effettuare i versamenti necessari al fondo per

effettuare i propri investimenti. La risoluzione precisa che l'ammontare che può essere considerato investito ai fini del calcolo del credito d'imposta non è il commitment, ma l'importo effettivamente versato in seguito alla richiesta del gestore.

Un secondo problema deriva dal fatto che spesso, nel corso della vita del fondo, il gestore restituisce agli investitori parte del capitale originariamente versato, riservandosi, se lo prevede il regolamento del fondo, di richiamarlo quando si presentassero nuove opportunità d'investimento. L'articolo 2, comma 2 del provvedimento dispone che le attività di carattere finanziario che danno luogo al credito d'imposta devono essere detenute per almeno cinque anni e che, in caso di cessione o scadenza dei titoli oggetto di investimento prima del quinquennio, il corrispettivo conseguito va reinvestito in attività agevolabili entro 90 giorni. La risoluzione chiarisce che l'obbligo di reinvestimen-

to riguarda anche i rimborsi temporanei. Opportunamente la risoluzione conferma che quando non sia possibile collegare il rimborso all'originario investimento (come di norma avviene per gli investimenti in fondi di private equity) si devono considerare rimborsati per primi i capitali versati per primi (metodo Fifo); corollario di questa soluzione è che se l'ente aveva già effettuato investimenti entro il 31 dicembre 2014 (non agevolati), successivamente ne ha effettuati altri nello stesso fondo comune e, dopo ancora, riceve un parziale rimborso, questo - fino a concorrenza degli investimenti fatti fino al 31 dicembre 2014 - non diminuisce lo stock degli investimenti effettuati dal 2015 e quindi non comporta l'obbligo di reinvestimento.

Più complessa è la terza casistica sottoposta all'Agenzia, relativa all'investimento in start up. Infatti, una delle condizioni di spettanza del credito d'imposta è che l'investimento sia effettuato in società che operi-

no in prevalenza nei settori infrastrutturali indicati nel decreto. Ma se l'investimento è effettuato in start up (o, come nel caso del quesito, in società finanziarie che investono in start up), è possibile che, al momento del versamento del capitale, la verifica della prevalenza non sia fattibile, non avendo la società e le sue controllate ancora cominciato a operare. In questo caso la verifica è differita a un periodo di imposta successivo e va operata con riferimento sia alle società partecipate, operanti nei settori infrastrutturali, sia alla società finanziaria che le detiene. Ad esempio, nel caso della start up oggetto del quesito, che è essenzialmente una società di investimento, il credito d'imposta relativo agli investimenti effettuati prima del concreto inizio dell'attività diventa fruibile nel primo periodo in cui - avviati gli investimenti infrastrutturali - sia la società finanziaria sia le sue partecipate rispondono al requisito di prevalenza degli investimenti effettuati nei settori infrastrutturali.

